

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA E L'ASL RIETI – IN QUALITÀ DI STRUTTURA COLLEGATA - PER L'UTILIZZAZIONE DEL POTENZIALE CLINICO E DIDATTICO-SCIENTIFICO NELL'AMBITO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN UROLOGIA**

**PREMESSA**

**CONSIDERATO** che l'Università Campus Bio-Medico di Roma, nel rispetto di quanto previsto dal D.I. n. 402 del 13 giugno 2017 e dall'art. 6 del D.lgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, può stipulare convenzioni con altre strutture pubbliche e private per esigenze assistenziali e di insegnamento nonché per la formazione degli operatori sanitari e degli specializzandi;

**CONSIDERATO** l'esigenza dell'Università Campus Bio-Medico di Roma di poter disporre di idonee strutture sanitarie nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento dell'attività istituzionale della Scuola di Specializzazione in Urologia;

**VALUTATO** altresì che l'ASL Rieti è struttura idonea all'attività formativa in riferimento agli standard e ai requisiti di cui all'allegato 1 del D.I. n.402/2017 e ss. mm. e ii.;

**TRA**

L'ASL Rieti, di seguito "Azienda ospitante" C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Direttore Generale f.f., Dott.ssa Anna Petti - Deliberazione n. 1/D.G. del 01.02.2023, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42, autorizzato alla stipula del presente atto giusta determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**E**

L'Università Campus Bio-Medico di Roma in prosieguo denominata "Università", con sede in Roma Via Álvaro del Portillo 21, in persona del Rettore pro-tempore Prof. Eugenio Guglielmelli, nato a Cosenza l'08/05/1965 in ragione della sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università

**TUTTO CIÒPREMESSO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Oggetto**

Al fine di favorire la collaborazione tra l'Università e l'Ente convenzionato, l'Università, anche in riferimento alla Legge 833/78 nonché alle vigenti disposizioni di legge riguardanti le Scuole di specializzazione, si avvale delle strutture (allegato A) e del potenziale clinico e didattico-scientifico dell'Ente convenzionato e delle strutture individuate nella Unità Operativa Complessa di Urologia per il potenziamento della Scuola di Specializzazione in Urologia.

A tale scopo l'Ente convenzionato dichiara di possedere gli standard generali e specifici, di cui alle tabelle A e B (All. A), in conformità alla capacità strutturale, tecnologica, organizzativa e assistenziale, di cui al D.I. n. 402/2017.

L'Ente convenzionato, contestualmente dichiara di riservare in esclusiva le suddette strutture come condizione essenziale per far parte della rete formativa della Scuola di specializzazione in Urologia dell'Università ai sensi del D.I. n. 402/2017.

### **Art. 2 - Attività di formazione degli specializzandi**

L'Ente convenzionato mette a disposizione gli spazi didattici, le attrezzature, gli strumenti tecnologici, gli arredi, i presidi diagnostici e terapeutici, le strutture assistenziali (ivi inclusi il numero di posti letto indicati nell'allegato A dedicati alla rete formativa della Scuola di Specializzazione) e i relativi laboratori, o ambulatori, connessi con la gestione della formazione dei medici specializzandi iscritti alla Scuola di Specializzazione in Urologia.

Ai sensi di quanto disposto dal D.I. n. 402/2017, ogni struttura convenzionata appartenente alla rete formativa ha l'obbligo di riservare almeno il 20% della propria attività assistenziale complessiva alla formazione degli specializzandi.

La formazione del medico ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 368/99 e dell'art. 16 del D.lgs 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, implica la partecipazione guidata o diretta alla totalità delle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal docente responsabile della formazione.

La formazione comporta l'assunzione di responsabilità connesse alle attività svolte. Durante tale periodo l'Ente convenzionato si impegna a consentire agli specializzandi l'effettuazione di attività assistenziali in prima persona, con impegno del tutor a guidarne l'attività. I tutor sono individuati dal Dirigente dell'Unità Operativa Complessa, dott. Caponera Mauro, responsabile, da ultimo, dell'attività di formazione svolta dagli specializzandi presso la stessa.

### **Art. 3 - Modalità di svolgimento delle attività di didattiche**

Il personale dell'Ente convenzionato potrà svolgere attività didattiche secondo le disposizioni normative vigenti con modalità definite dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

In particolare il personale docente e sanitario dell'Ente convenzionato potrà espletare a titolo gratuito, le funzioni di docente per lo svolgimento di attività di insegnamento integrativo, gruppi di lezioni su argomenti specialistici particolari, forme varie di attività didattica quali seminari, esercitazioni, partecipazioni a lezioni integrate e altre forme di collaborazione didattiche ai sensi della normativa di settore vigente.

#### **Art. 4 – Salute e sicurezza sul lavoro**

Ciascuna parte si impegna al rispetto di tutti gli obblighi di spettanza previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) e in materia di radioprotezione (D.Lgs. 101/2020) come nel tempo vigenti, se e in quanto applicabili alle attività oggetto della presente Convenzione, garantendo la cooperazione e il coordinamento necessari ad assicurarne piena e reciproca attuazione.

L'Ente ospitante individua, altresì, il/i Preposto/i per la sicurezza comunicandolo all'Ente Promotore prima dell'avvio delle attività e indicandone le generalità nel Progetto Formativo e mette a disposizione di tutti coloro che accedono presso i propri luoghi di lavoro, per la durata della permanenza presso gli stessi, i necessari Dispositivi di Protezione Individuale.

#### **Art. 5 - Clausola di legalità e trasparenza**

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.

L'Università dichiara di aver adottato idonei modelli organizzativi conformemente a quanto previsto dal paragrafo precedente. L'Ente convenzionato dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottati dall'Università (consultabili sul sito dell'Ateneo: [www.unicampus.it](http://www.unicampus.it)) per prevenire le fattispecie criminose connesse alle specifiche aree di rischio e di far rispettare le regole in essi contenute, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi nell'esecuzione dei servizi/attività previsti dalla presente Convenzione.

#### **Art. 6 - Privacy**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs n. 101/2018 in materia di trattamento dei dati personali, le parti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza che i dati relativi al proprio ente, utili ai fini di legge ed al fine di adempiere agli obblighi contenuti in questo contratto, verranno dall'altra parte conservati e utilizzati. Pertanto con la firma di questo accordo, le parti intendono anche esprimere esplicitamente il proprio consenso ai trattamenti sopra descritti e nei limiti delle finalità sopra citate. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti sulla tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

#### **Art. 7 - Assicurazione**

La copertura assicurativa dello specializzando relativa a responsabilità per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi con l'attività assistenziale, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 368/99 e successive modifiche, è a carico dell'Ente convenzionato.

**Art. 8 – Durata**

Il presente protocollo entra in vigore a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e avrà durata di cinque anni, salvo disdetta da inviare sei mesi prima della scadenza. Potrà essere rinnovata per uguale periodo solo su istanza formale di una delle parti da inviare sei mesi prima del termine del protocollo.

**Art. 9 - Foro**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere dall'interpretazione e/o esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

**Art. 10 - Bollo e Registrazione**

Il presente atto viene redatto in duplice copia e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5,6,39 e 40 del DPR 131/1986.

Le spese di bollo e dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Rieti li, \_\_\_\_\_

**PER ASL RIETI**

**IL DIRETTORE GENERALE f.f.**

**Dott.ssa Anna Petti**

.....

**PER L'UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA**

**IL RETTORE**

**Prof. Eugenio Guglielmelli**